




Procura distrettuale della Repubblica  
di Bologna

(Ufficio del Procuratore della Repubblica Giuseppe AMATO)

Al Signori Procuratori Aggiunti	SEDE
Al Signori Sostituti procuratore della Repubblica	
Al Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	
Al Signor Questore di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di	
<i>[con richiesta di inoltrare ai comandi della Provincia]</i>	
e, per conoscenza:	BOLOGNA
Al Signor Procuratore Generale	BOLOGNA
Al Signor Prefetto	

Oggetto: Indicazioni operative per l'accertamento delle contravvenzioni di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada.

Accertamento dello stato di ebbrezza e diritto di difesa.- E' utile, a fronte di alcune incertezze applicative, ricordare le regole di condotta che devono essere tenute per l'accertamento dello stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, ai fini della contestazione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica [articolo 186 del codice della strada], con particolare riguardo agli avvisi che devono essere in talune condizioni rivolti al contravventore [nel caso, la mancanza

Ministero dell'Interno 

Questura di Bologna

Prot. 0025751 del 16/02/2018 Entrata Cod. Amm. m\_it



comporterebbe l'inutilizzabilità degli accertamenti e l'impossibilità di contestare la contravvenzione].

Diverse sono le ipotesi di interesse.

1. In tema di accertamenti strumentali per la verifica del tasso alcolemico, non sussiste a carico della polizia giudiziaria l'obbligo di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp qualora questo venga sottoposto solo agli accertamenti preliminari o esplorativi ossia agli accertamenti qualitativi non invasivi ed alle prove previsti dall'articolo 186, comma 3, del codice della strada [cfr. Sezioni unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi].

Tali accertamenti hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'articolo 354 del Cpp: l'esame mediante il c.d. precursore, infatti, costituisce un'attività informale della polizia giudiziaria, diretta ad assicurare le fonti di prova mediante un'azione di ricerca, individuazione e conservazione, sostanzialmente libera nei modi del suo svolgimento in quanto, non riguardando direttamente la formazione della prova, non è necessario assicurare che essa trascorra in arbitrio

2. L'obbligo dell'avvertimento ex articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp si pone, invece, a carico della polizia giudiziaria nelle ipotesi di cui all'articolo 186, comma 4 del codice della strada, in cui si procede ad accertamento mediante il c.d. etilometro: ergo, quando gli accertamenti qualitativi col precursore hanno dato esito positivo, in ogni caso di incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool.

In tali ipotesi si tratta di procedere ad un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, equiparabile a quelli previsti negli articoli 352 e 354 del Cpp, al quale, pertanto, ha facoltà di assistere il difensore dell'indagato e in relazione al quale, in considerazione della sua vocazione probatoria, si impone l'avviso di cui all'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp, norma che va così ad integrare la previsione di cui all'articolo 356 del Cpp, rendendo concretamente esercitabile il diritto ivi previsto, attraverso appunto l'avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia [cfr. per utili riferimenti Sezioni unite, 29 gennaio 2016, Giudici].

3. Nel caso di incidente stradale, quindi, l'accertamento del tasso alcolemico può essere effettuato direttamente dalla polizia giudiziaria con le formalità e modalità garantite previste dall'articolo 186, comma 4.

In caso di incidente stradale, peraltro, è prevista la disciplina specifica dettata dal successivo comma 5 dell'articolo 186 del codice della strada, allorché ricorra la concorrente condizione della sottoposizione a cure mediche del conducente coinvolto nell'incidente.

In tale situazione la verifica del tasso alcolemico è rimessa al personale sanitario della struttura presso la quale il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro venga condotto, dovendosi però distinguere, quanto alle prescrizioni da seguire per l'esercizio del diritto di difesa, l'ipotesi in cui l'esecuzione dei controlli mediante prelievo sia disposta nel contesto ordinario delle cure approntate dal personale sanitario da quella in cui l'esecuzione di questi non avvenga nell'ambito dell'ordinario protocollo sanitario, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto che già risulti indiziato di avere assunto sostanze alcoliche.

Nella prima ipotesi, l'attività non è finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e nulla ha a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 114 delle disposizioni del Cpp. La successiva utilizzabilità dell'atto in sede processuale va quindi equiparata a quella di un documento e non può considerarsi atto di polizia giudiziaria, anche ove l'acquisizione sia avvenuta ad iniziativa di questa, ma dopo che l'accertamento sanitario sia stato già avviato nell'ambito di specifico protocollo sanitario.

Nella seconda ipotesi, invece, ove l'esecuzione del prelievo da parte del personale sanitario non avviene nell'ambito del protocollo sanitario, ma è richiesta espressamente dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria *longa manus* della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive di cui all'avviso ex articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp. A bene vedere, la polizia giudiziaria finisce con l'avvalersi della facoltà espressamente attribuita dalla legge di nominare un proprio ausiliario per lo svolgimento di operazioni tecniche [cfr. articolo 348, comma 4, del Cpp].

L'avviso ex articolo 114, obbligatorio, in tale evenienza, ben può essere dato anche formalmente dal personale sanitario delegato, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto [l'avviso per intenderci può essere dato anche oralmente: Sezione IV, 18 gennaio 2017, PM in proc. Pozzato; anche se ne va dato riscontro formale in atti dell'essere stato dato].

\*\*\*

Quindi, in sintesi: in tema di accertamenti strumentali per la verifica del tasso alcolemico, l'obbligo dell'avvertimento ex articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp, da fare nei confronti del conducente sottoposto a controllo, sussiste non solo nel caso in cui la polizia giudiziaria proceda, ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice della strada, all'accertamento del tasso alcolemico mediante apparecchiatura in dotazione [c.d. etilometro] [quando gli accertamenti qualitativi col precursore hanno dato esito positivo, in ogni caso di incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool], ma anche in quello in cui la polizia giudiziaria proceda, ai sensi dell'articolo 186, comma 5, del codice della strada [in caso di incidente, nella concomitante situazione della sottoposizione del conducente a cure mediche presso una struttura sanitaria], inviando al personale sanitario la richiesta di procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico, quando tale accertamento non venga espletato nell'ambito del protocollo sanitario seguito ai fini della cura della persona, essendo cioè eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche e unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato [cfr., di recente, Sezione IV, 10 ottobre 2017, Proc. gen. App. Trieste in proc. Lirussi].

\*\*\*

Accertamenti presso le strutture sanitarie.- Con riguardo all'ipotesi dell'accertamento da eseguirsi presso una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria [articolo 186, comma 5,

del codice della strada], è evidente che il prelievo ematico necessita del preventivo consenso dell'interessato, tempestivamente informato sulle finalità del prelievo; ne deriva che, in mancanza del consenso, i relativi risultati sono inutilizzabili [Sezione IV, 6 aprile 2017, Danelli].

E' ovvio però che il rifiuto esporrà il soggetto alla responsabilità per il reato di rifiuto di cui all'articolo 186, comma 7, del codice della strada.

Diversa è l'ipotesi in cui l'accertamento è effettuato, in assenza di richiesta diretta della polizia giudiziaria, in sede di protocollo sanitario.

Il consenso [sanitario] trova la sua disciplina nella nuova legge n. 22 dicembre 2017 n. 219: qui non interessa esaminarla.

Deve però ritenersi che, in assenza di esplicito consenso (vuoi per una mancata richiesta da parte del personale, vuoi per l'impossibilità di acquisire il consenso, per le condizioni psico-fisiche del soggetto), pur tuttavia gli esami sarebbero utilizzabili a fini di prova penale, non trovandosi in presenza di una inutilizzabilità patologica [cfr. tra le altre, Sezione feriale, 25 agosto 2016, Iardi; Sezione IV, 10 dicembre 2013, Lo Faro].

Solo l'esplicito dissenso impedirebbe l'utilizzo degli esami, ma esporrebbe comunque il soggetto alla responsabilità per la contravvenzione di rifiuto, estesa tra l'altro espressamente, come è noto [cfr. articolo 186, comma 7, del codice della strada], proprio al caso, previsto dal precedente comma 5, del "conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche" [cfr. Sezione IV, 25 settembre 2009, Acosta].

\*\*\*

Alterazione da abuso di sostanze stupefacenti.- Le considerazioni sopra esposte valgo anche per la contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada), rispetto alla quale si impongono però alcune considerazioni ulteriori con riferimento alla struttura dell'addebito.

Infatti, come è noto, per l'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada) è necessario un accertamento tecnico-biologico e che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica.

Infatti, detta contravvenzione, in quanto appunto integrata [anche] dalla condotta di guida "in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze" e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, richiede, ai fini del giudizio di responsabilità, che sia provata non solo la precedente "assunzione" di sostanze stupefacenti, ma anche che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico in ordine all'assunzione delle sostanze (necessario perché presuppone conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze), sia che altre circostanze provino la situazione di "alterazione" psico-fisica (ciò che è necessario perché le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si

trova al momento del fatto in stato di alterazione) [cfr., tra le altre, Sezione IV, 13 febbraio 2014, Virzi; Sezione IV, 14 gennaio 2016, Porcelli, che, nella specie, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, sul rilievo che mentre l'analisi dei liquidi biologici vi era stata e aveva dimostrato l'avvenuta assunzione di cocaina, benzodiazepine e altre sostanze, non soddisfattiva era stata la dimostrazione dello stato di alterazione, motivata sulle modalità dell'incidente che - per come descritte: omessa precedenza ad un veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, alle cinque del mattino, con traffico assai scarso- non apparivano necessariamente ricollegabili ad uno stato di alterazione psichica, potendo essere espressive di trascuratezza, distrazione, scarso rispetto delle norme in materia di circolazione stradale; secondo la Corte, le modalità della condotta di guida per attestare l'alterazione dovrebbero avere caratteristiche più eclatanti: imboccare una autostrada o una strada a scorrimento veloce contromano, impattare da soli contro un muro o uno spartitraffico, guidare a velocità elevatissima, operare sorpassi ed inversioni di marcia particolarmente rischiosi, ecc.].

Lo stato di alterazione, in ogni caso, non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, giacchè è lo stesso il giudice che può e deve desumere soddisfattivamente l'alterazione dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato, senza che sia quindi necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi biologici.

Se questi sono i principi, le conseguenze che ne derivano risiedono nella notevole importanza del compito degli operanti, i quali, nell'informativa e poi nel processo, devono essere in grado di fornire un quadro indiziario obiettivo in grado di fondare la prova dell'alterazione: ossia occorre che nel verbale venga data spiegazione degli elementi obiettivi a supporto dell'accertata alterazione [condotta di guida, atteggiamento del soggetto, ecc.]; e, se possibile, è opportuno che, in caso di incidente e di trasporto del conducente in ospedale, venga richiesto al sanitario di riscontrare in positivo tale condizione obiettiva di alterazione.

A tal proposito, utili sono le indicazioni e le metodiche del protocollo operativo sui controlli ex articolo 187 del codice della strada in essere per iniziativa della Prefettura di Bologna [prot. 4/2010 del 31 marzo 2010], che si auspica venga mantenuto e riproposto aggiornandolo ove necessario.

*Giuseppe Amato*

Bologna, 13.2.2018

IL PROCURATORE DISTRETTUALE  
*Giuseppe Amato*

